

**Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30-01-2020, n. 2073**

Il ricorso per regolamento di competenza d'ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto di competenza positivo meramente virtuale, soprattutto quando si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.

**Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30-01-2020, n. 2073 (rv. 656821-01)**

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione personale, per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto positivo pure solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito. (Regola competenza)

**FONTI**

CED Cassazione, 2020

Studium juris, 2020, 9, 1081

**Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 30-01-2020, n. 2073**

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., vigente *ratione temporis*, competente all'emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e segg c.c., limitativi della responsabilità genitoriale, è il Tribunale civile ordinario presso il quale è pendente il giudizio di separazione.